



Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge n...../XII recante

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”.

RELAZIONE

Il presente progetto di legge modifica la Legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”, prevedendo la soppressione e la messa in liquidazione degli esistenti 11 Consorzi di Bonifica.

Nello specifico:

L’articolo 1 (*Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/2003*) espunge alcune parole in due commi dell’articolo 8.

L’articolo 2 (*Modifiche all’articolo 13 della l.r. 11/2003*) prevede che la Regione, entro 12 mesi dalla costituzione dei nuovi consorzi, al fine di migliorare l’efficienza e l’economicità degli stessi, promuova la costituzione di uffici di coordinamento per la gestione integrata degli uffici tecnici e amministrativi.

L’articolo 3 (*Modifiche all’articolo 14 della l.r. 11/2003*) nel riformulare l’articolo 14 prevede che la Giunta regionale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo 13, definisce i nuovi comprensori di bonifica, attraverso fusione dei comprensori esistenti.

L’articolo 4 (*Introduzione degli articoli 14bis, 14 ter e 14 quater della l.r.11/2003*) introduce gli articoli 14 bis (*Liquidazione Consorzi di Bonifica esistenti*), 14 ter (*Costituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica*) e 14 quater (*Distretti di comprensorio*) che disciplinano la liquidazione degli attuali consorzi, la costituzione dei nuovi e dei distretti di comprensorio e i costituiti nuovi consorzi di bonifica che articolano la loro attività sul territorio anche attraverso i distretti di comprensorio.

L’articolo 5 (*Modifiche all’articolo 25 della l.r. 11/2003*) espunge una parola dal comma 1.

L’articolo 6, (*Introduzione dell’articolo 26 bis della l.r. 11/2003*) introduce l’art. 26 bis che sancisce la priorità dell’uso agricolo delle acque dopo quello umano.

L’articolo 7 (*Modifiche all’articolo 31 della l.r. 11/2003*) introduce il limite di due mandati per la carica di Presidente del Consorzio.

L’articolo 8 (*Introduzione dell’articolo 32 bis della l.r. 11/2003*) introduce l’articolo 32 bis (*Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio e Direttore Unico*) e disciplina le procedure di nomina del Direttore Unico del Consorzio.

L’articolo 9 (*Modifiche all’articolo 33 della l.r. 11/2003*) modifica il comma 2 dell’articolo 33 (*Assemblea generale*) prevedendo che, in sede di prima elezione, la mancata regolarità dei pagamenti dei contributi consortili non comporta la perdita del diritto di elettorato attivo.

L'articolo 10 (*Modifiche all'articolo 34 della l.r. 11/2003*) apporta modifiche all'articolo 34 (Elezioni del Consiglio dei Delegati) prevedendo la possibilità del voto telematico, il divieto di delega del diritto di voto e l'abbassamento del quorum per la validità delle elezioni consortili.

L'articolo 11 (*Modifiche all'articolo 36 della l.r. 11/2003*) inserisce, all'articolo 36 (*Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti*), l'obbligo per i consorzi di uniformarsi alle normative europee, nazionali e regionali in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di valutazione della performance dei dipendenti.

L'articolo 12 (*Introduzione dell'articolo 36 bis della l.r. 11/2003*) introduce l'articolo 36 bis (*Controllo di gestione*) a norma del quale i Consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione, quale processo interno diretto al raggiungimento degli obiettivi e alla gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

L'articolo 13 (*Modifiche all'articolo 38 l.r. 11/2003*) modifica l'articolo 38 (*Controllo regionale sugli atti dei Consorzi*) rafforzando i controlli della Regione sugli atti dei Consorzi.

L'articolo 14 (*Modifiche all'articolo 45 della l.r.11/2003*) modifica l'articolo 45, prevedendo che entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva il Piano di delimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.

Gli articoli 15 e 16 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e i tempi dell'entrata in vigore anticipata della legge, che è prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge prevede disposizioni che modificano una legge regionale vigente e non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	(<i>Modifiche all'articolo 8 della l.r. 11/2003</i>) Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
2	(<i>Modifiche all'articolo 13 della l.r. 11/2003</i>) Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
3	(<i>Modifiche all'articolo 14 della l.r. 11/2003</i>) Norma a carattere ordinamentale			
4	(<i>Introduzione degli articoli 14bis, 14 ter e 14 quater della l.r.11/2003</i>) Norma a carattere ordinamentale	//	//	0

5	<i>(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
6	<i>(Introduzione dell'articolo 26 bis l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
7	<i>(Modifiche all'articolo della 31 l.r. 11.2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
8	<i>(Introduzione dell'articolo 32 bis l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
9	<i>(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
10	<i>(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
11	<i>(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
12	<i>(Introduzione dell'art. 36 bis della l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
13	<i>(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
14	<i>(modifiche all'articolo 45 della l.r. 11/2003)</i> Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
15	<i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i> Non comporta oneri in quanto reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0
16	<i>(Entrata in vigore)</i> Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	0
Totale	//	//	//	0

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/2003)

1. Al comma 3 è espunta la parola “massima”.
2. Al comma 4 sono espunte le parole “ed entro i limiti di stanziamento di bilancio”

Art. 2

(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 11/2003)

All’articolo 13 (Comprensori di bonifica) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

8. Entro 12 mesi dalla costituzione dei nuovi consorzi, per come previsti dal successivo art. 14, la Giunta regionale, al fine di migliorare l’efficienza e l’economicità dei consorzi, promuove, ai sensi del comma 5 del presente articolo, la gestione coordinata ed in forma associata delle funzioni economicamente più rilevanti da individuarsi da parte della Giunta Regionale.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 11/2003)

L’articolo 14 (Modifica dei comprensori di bonifica) è sostituito dal seguente:

Art. 14

(Modifica dei comprensori di bonifica)

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, la Giunta regionale, in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 18/9/2008 punto 3 lettera c), definisce i nuovi comprensori di bonifica, attraverso fusione dei comprensori esistenti.
2. Gli esistenti Consorzi di Bonifica sono soppressi e posti in liquidazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 14 bis (liquidazione Consorzi di Bonifica esistenti).
3. La proposta di delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica, simili per estensione territoriale, è avanzata dall’Assessore regionale all’Agricoltura, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, – sentiti l’U.R.B.I., le Organizzazioni Sindacali e Datoriali maggiormente rappresentative, l’ANCI e l’UPI – alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla delimitazione dei comprensori.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale e pubblicata sul sito internet della Regione, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.

Art. 4

(Introduzione degli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della l.r.11/2003)

Dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti:

Art. 14 bis

(Liquidazione Consorzi di Bonifica esistenti)

1. Fino alla conclusione degli adempimenti di cui al precedente art. 14, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano.
2. La Giunta regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina, per la durata di 12 mesi prorogabili di ulteriori 6, un commissario liquidatore per ciascuno dei Consorzi di Bonifica esistenti.
3. La Giunta regionale nel nominare i Commissari liquidatori ne determina il compenso che viene posto a carico dei Consorzi da liquidare.
4. Con la nomina dei commissari liquidatori gli organi dei consorzi decadono.
5. I commissari pongono in essere gli atti e le funzioni proprie degli organi ordinari dei Consorzi inclusi quelli di straordinaria amministrazione.
6. I commissari liquidatori, nell'esercizio dei propri compiti, pongono in essere, tra gli altri, i seguenti atti:
 - a) redigono un Piano di Liquidazione che sottopongono all'approvazione della Giunta regionale;
 - b) accertano lo stato patrimoniale;
 - c) accertano la dotazione organica;
 - d) accertano fonti e impieghi;
 - e) accertano gli eventuali contenziosi in corso, quantificandone valore e natura;
 - f) adottano il bilancio finale e la relazione conclusiva che sottopongono all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 14 ter

(Costituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica)

1. La Giunta regionale, conclusi gli adempimenti di cui al precedente art. 14, nomina un Commissario Straordinario per ciascuno dei nuovi Consorzi di Bonifica, che, con l'insediamento dei nominati Commissari, acquistano personalità giuridica.
2. I nominati commissari esercitano la funzione di amministratore straordinario dei nuovi consorzi fino alla costituzione degli organi consortili.
3. Il Commissario straordinario di ciascun Consorzio di Bonifica, entro 60 giorni dal suo insediamento:
 - a) approva lo Statuto del Consorzio;
 - b) approva il piano del fabbisogno del personale;
 - c) subentra nella gestione delle opere pubbliche di bonifica, compresi gli edifici di proprietà del demanio regionale, sia realizzate che in corso, per queste ultime procedendo a voltura della concessione presso l'ente finanziatore; subentra nelle concessioni idriche procedendo a voltura presso la Regione.
4. Il Commissario straordinario di ciascun Consorzio di Bonifica, entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati da espletarsi nei successivi 90 giorni sulla base dei piani di classifica vigenti.

5. I nuovi Consorzi acquisiscono in utilizzo i beni immobili e mobili funzionali e necessari alle attività proprie del consorzio subentrante che passano in proprietà ove residuati dalla liquidazione.

6. I nuovi Consorzi subentrano, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali, nei rapporti di lavoro con il personale dei Consorzi soppressi.

Art. 14 quater
(Distretti di comprensorio)

1. I costituiti nuovi consorzi di bonifica articolano la loro attività sul territorio anche attraverso i distretti di comprensorio i cui compiti sono definiti all'interno di ciascuno statuto.

2. I distretti di comprensorio sono costituiti da porzioni di territorio omogenee, individuate all'interno della proposta di delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica di cui al precedente art. 14.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 11/2003)

1. Al comma 1 è espunta la parola "massima".

Art. 6
(Introduzione dell'articolo 26 bis della l.r. 11/2003)

Dopo l'articolo 26 è aggiunto l'articolo 26 bis:

Art. 26 bis
(Priorità dell'uso agricolo delle acque)

Ai sensi dell'articolo 167 (Usi agricoli delle acque) del d.lgs. 152/2006, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo dell'acque."

Art. 7
(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 11.2003)

Al comma 2 dell'articolo 31 (Deputazione amministrativa - Presidenza) dopo le parole "indicate nello Statuto" sono aggiunte le parole "e può essere eletto per non più di 2 mandati"

Art. 8
(Introduzione dell'articolo 32 bis della l.r. 11/2003)

Dopo l'articolo 32 (Revisore unico dei conti) è aggiunto il seguente:

Art. 32 bis
(Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio e Direttore Unico)

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore unico.

2. Il direttore unico è nominato dalla Deputazione, sulla base di una procedura comparativa pubblica espletata ai sensi dei successivi commi 3 e 4.

3. Ai fini dell'individuazione del Direttore Unico di cui al comma 2, il consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea aventi

comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

4. L'avviso di cui al comma 3 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale del consorzio.

5. Il direttore:

- a) predisporre gli atti di competenza del presidente e dell'assemblea;
- b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi della deputazione;
- c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.

6. Il direttore unico resta in carica per un tempo analogo a quello dell'assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.

7. Il rapporto di lavoro del direttore unico è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo determinato.

8. L'incarico di direttore unico ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

9. Il trattamento economico del direttore unico è determinato dall'assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

10. La valutazione del direttore unico è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 33 della l.r. 11/2003)

Al comma 2 dell'articolo 33 (Assemblea generale) dopo le parole *“di cui al precedente articolo 23.”* sono aggiunte le seguenti *“In sede di prima elezione, la mancata regolarità dei pagamenti dei contributi consortili non comporta la perdita del diritto di elettorato attivo”*

Art. 10

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 11/2003)

All'articolo 34 (Elezione del Consiglio dei Delegati) sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 5 le parole *“Ciascun consorziato può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.”* sono sostituite dalle seguenti *“non sono consentite deleghe, è ammesso il voto a distanza in via telematica”*

Al comma 13 le parole *“non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare”* sono sostituite dalle parole *“non meno del 20 % degli iscritti o il 20% dell'ammontare”*

Art. 11

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 11/2003)

All'articolo 36, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 4:

4. I Consorzi recepiscono e si uniformano alle normative europee, nazionali e regionali in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di valutazione della performance dei dipendenti.

Art. 12

(Introduzione dell'articolo 36 bis della l.r. 11/2003)

Dopo l'articolo 36 è aggiunto l'articolo 36 bis:

Art. 36 bis

(Controllo di gestione)

1. I consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) La realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento di programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;
- b) La gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse;

Il controllo di gestione è riferito ai seguenti contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:

2. La rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

- a) La tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- b) L'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. La Deputazione amministrativa del consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato e anche in forma associata con altri consorzi.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 11/2003)

Al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera g dopo le parole "*i regolamenti*" sono aggiunte le parole, "*i piani e i programmi*";
 - dopo la lettera h è aggiunta la seguente lettera i):
- i) *il piano del fabbisogno del personale.*

Art. 14

(Modifiche all'articolo 45 della l.r. 11/2003)

Al comma 1 le parole "*sei mesi*" sono sostituite dalle parole "*90 giorni*".

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Domenico Bevacqua F.to Ernesto Francesco Alecci F.to Antonio Andrea Billari
F.to Amalia Cecilia Bruni F.to Francesco Antonio Iacucci F.to Raffaele Mammoliti